

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

## **Opposizione a precetto, somma superiore a quella risultante dal titolo: opposizione all'esecuzione solo per fatti sopravvenuti al titolo esecutivo giudiziale**

*Deve ribadirsi che in caso di opposizione a precetto configura opposizione all'esecuzione non solo quella con la quale si neghi in radice il diritto a procedere a esecuzione forzata, per inesistenza - originaria o sopravvenuta - del titolo o del credito, ma anche quella con la quale si assuma che il precetto è stato intimato per una somma superiore, rispetto a quella risultante dal titolo.*

*Va confermato il principio per cui, laddove sia azionato un titolo esecutivo di formazione giudiziale, il giudice investito dell'opposizione all'esecuzione non possa effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo stesso, un controllo diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese da dedursi nel giudizio preordinato alla formazione di quel titolo, potendo controllare unicamente la persistenza della validità di quest'ultimo e quindi attribuire rilevanza a fatti estintivi o modificativi della pretesa del creditore posteriori alla sua formazione. Pertanto, possono essere fatti valere dal debitore esclusivamente fatti modificativi o estintivi sopravvenuti al titolo esecutivo giudiziale, essendo solo nella sede del processo di cognizione in cui il titolo si è formato, che possono essere fatte valere le ragioni di merito (come nella seconda fase a cognizione piena che si è già aperta a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, all'interno della quale il debitore opponente potrà esercitare tutte le facoltà connesse alla sua posizione).*

**Tribunale di Massa, sentenza del 26 aprile 2016, n. 429**

...omissis...

Con atto di citazione in opposizione preventiva all'esecuzione ritualmente notificato, *omissis* convenivano davanti al Tribunale di Massa il Condominio *omissis*, in persona dell'Amministratore pro tempore, al fine di far dichiarare l'insussistenza del diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata, stante la nullità e l'inefficacia dell'atto di precetto impugnato, notificato in rinnovazione (doc. 1 opponenti).

Deducevano, in particolare, che l'atto di precetto notificato in data 15.06.2015, in rinnovazione all'atto di precetto già notificato unitamente al titolo esecutivo (costituito dal decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 65/2015 emesso in data 27.01.2015, avverso il quale era già stata proposta opposizione) era viziato, in quanto era stata richiesta una somma maggiore di quella dovuta.

Costituitosi in giudizio, il condominio *omissis*, in persona dell'Amministratore pro tempore, chiedeva il rigetto delle domande, in quanto infondata in fatto ed in diritto.

La causa veniva istruita esclusivamente con produzioni documentali.

All'udienza del 26.04.2016 le parti precisavano le conclusioni, discutendo oralmente la causa ed il giudice tratteneva la causa in decisione, decidendo ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.. Terminata la discussione, il giudice pronunciava la sentenza mediante lettura del dispositivo e della motivazione concisa della decisione.

In primis, occorre premettere che né la revoca né la rinuncia privano il difensore della capacità di compiere o di ricevere atti, se non sono accompagnati dalla sua sostituzione.

La revoca della procura da parte del cliente o la rinuncia alla procura da parte del difensore, a norma dell'art. 85 c.p.c., non fanno perdere al procuratore (rinunciante o revocato) lo "ius postulandi" e la rappresentanza legale del cliente per tutti gli atti del processo, fino a quando non si sia provveduto alla sua sostituzione con un altro procuratore. Ne consegue che la revoca o la rinuncia non hanno efficacia alcuna nel processo e non determinano, a norma dell'art. 301 stesso codice, l'interruzione di esso fino a quando non sia avvenuta la sostituzione del difensore (Cass. civ. Sez. Unite, 28-10-1995, n. 11303).

Pertanto, sebbene i difensori dei due opponenti abbiano rinunciato al proprio mandato alla precedente udienza, gli stessi hanno continuato a rappresentare *omissis*, tenuto conto che, nonostante la concessione di un termine a difesa, questi ultimi non hanno nominato un nuovo difensore. Difatti, fino alla sua sostituzione, il difensore conserva le sue funzioni con riguardo alle vicende del processo obiettivamente considerate, sia per quanto concerne la legittimazione a ricevere atti nell'interesse del mandante, sia per quanto concerne la legittimazione a compiere atti nel suo interesse.

L'opposizione preventiva all'esecuzione è palesemente priva di fondamento e deve, pertanto, essere integralmente rigettata.

Deve ribadirsi, infatti, in conformità a quanto ripetutamente enunciato dalla Suprema Corte, che in caso di opposizione a precetto configura opposizione all'esecuzione non solo quella con la quale si neghi in radice il

diritto a procedere a esecuzione forzata, per inesistenza - originaria o sopravvenuta - del titolo o del credito, ma anche quella con la quale si assuma che il precetto è stato intimato per una somma superiore, rispetto a quella risultante dal titolo (cfr., ad esempio, Cass. 5 maggio 2009, n. 10295).

Nel caso che ci occupa, invero, le doglianze mosse attengono al fatto di non dovere l'intera somma contenuta nel provvedimento di condanna (essendo il titolo costituito da un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, avverso il quale è già stata proposta opposizione ex art. 645 c.p.c., tuttora pendente dinanzi a questo Tribunale), avendo effettuato dei pagamenti parziali dei quali lo stesso condominio opposto non avrebbe tenuto conto: ovverosia per avere versato la somma di € 2.000,00 in data 21.12.2012 ed avere ulteriormente pagato le somme di € 3.126,00 ed € 977,12 (senza in questo caso collocare temporalmente i pagamenti e tantomeno documentarli) (cfr. pag. 2 citazione).

Dunque, viene contestata la somma indicata nel titolo esecutivo.

Giova ricordare, a tale proposito, come costituisca principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello per cui, laddove sia azionato un titolo esecutivo di formazione giudiziale, il giudice investito dell'opposizione all'esecuzione non possa effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo stesso, un controllo diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese da dedursi nel giudizio preordinato alla formazione di quel titolo, potendo controllare unicamente la persistenza della validità di quest'ultimo e quindi attribuire rilevanza a fatti estintivi o modificativi della pretesa del creditore posteriori alla sua formazione (tra le tante, Cass. 17 febbraio 2011, n. 3850). Pertanto, possono essere fatti valere dal debitore esclusivamente fatti modificativi o estintivi sopravvenuti al titolo esecutivo giudiziale (Cass. 25 maggio 2007, n. 12251), essendo solo nella sede del processo di cognizione in cui il titolo si è formato, che possono essere fatte valere le ragioni di merito (come nella seconda fase a cognizione piena che si è già aperta a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, all'interno della quale il debitore opponente potrà esercitare tutte le facoltà connesse alla sua posizione).

Difatti, le doglianze del debitore esecutato hanno riguardato in parte fatti inerenti la formazione della pretesa creditoria e quindi del titolo (pagamento di € 2.000,00) e in altra parte fatti che non è tuttavia possibile collocare temporalmente (e quindi considerarli come pagamenti successivi all'emissione del decreto ingiuntivo), stante l'assenza di un riferimento temporale. Inoltre, per tutti i pagamenti parziali dedotti non è stata fornita alcuna prova scritta attestante il versamento effettivo di tali somme.

Le spese processuali seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (art. 1 d.m. 13 marzo 2014 n. 55, pubblicato sulla G.U. n. 77 del 2.4.2014, applicabile ex art. 28 alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore).

PQM

Il Tribunale di Massa, sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 1649 dell'anno 2015, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, sulla domanda proposta da *omissis*, nei confronti di Condominio *omissis*, in persona dell'Amministratore pro tempore, così provvede: rigetta l'opposizione ex art. 615 comma 1 c.p.c. formulata da *omissis*; condanna *omissis*, in solido tra loro, a rimborsare al condominio *omissis*, in persona dell'Amministratore pro tempore, le spese processuali che liquida in complessivi € 3.708,75, di cui € 875,00 per la fase di studio della controversia, €

740,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 800,00 per la fase istruttoria/di trattazione, € 810,00 per la fase decisionale, € 483,75 per spese generali ex art. 2 d.m. 55/14, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.

La Nuova **Procedura Civile**  
Direttore Scientifico: Luigi Viola

La Nuova Procedura Civile